

PROCEDURA DI INTERNAL DEALING DI FRANCHI UMBERTO MARMIS.P.A

franchiumbertomarmi

Procedura relativa all'identificazione dei soggetti rilevanti e delle relative persone strettamente associate, alla comunicazione delle operazioni da essi effettuate, aventi ad oggetto azioni emesse da Franchi Umberto Marmi S.p.A. o altri strumenti finanziari ad esse collegati ai sensi del Regolamento AIM Italia e del Regolamento (UE) 596/2014.

Premessa

In applicazione dell'art. 31 del Regolamento Emittenti AIM Italia (il "**Regolamento Emittenti AIM Italia**") nonché in ottemperanza all'art. 19 del Regolamento 596/2014/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio (il "**Regolamento**"), alle relative disposizioni di attuazione europee (tra cui il Regolamento Delegato (UE) 2016/522 e il Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/523) e alle relative norme nazionali di attuazione dettate dal Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 recante il "Testo Unico della Finanza" come *pro tempore* vigente (il "**TUF**"), il Consiglio di Amministrazione di Franchi Umberto Marmi S.p.A. (già TheSpac S.p.A.) (di seguito la "**Società**"), in data 13 luglio 2018 ha approvato la presente procedura per l'identificazione dei soggetti rilevanti e la comunicazione delle operazioni da essi effettuate, anche per interposta persona, aventi ad oggetto Strumenti Finanziari della Società, Strumenti Finanziari Derivati o Strumenti Finanziari Collegati (come *infra* definiti - la "**Procedura**").

La presente Procedura entra in vigore a far tempo dalla data di presentazione a Borsa Italiana S.p.A. della domanda di ammissione alle negoziazioni delle Azioni della Società (come *infra* definite) su AIM Italia, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana ("**AIM Italia**").

Per quanto non esplicitamente previsto nella presente Procedura, viene fatto espressamente rinvio alle disposizioni in materia di diffusione dell'informativa *price sensitive*, di *internal dealing* e di informazione societaria previste dal Regolamento Emittenti AIM Italia, dal Regolamento e dalle disposizioni di legge e regolamentari (anche europee) *pro-tempore* applicabili (la "**Normativa Internal Dealing**").

Articolo 1 - Definizioni

1. I termini e le espressioni di seguito elencati hanno il significato di seguito attribuito a ciascuno di essi, essendo inteso che i termini definiti al singolare si intendono definiti anche al plurale e viceversa:

“**Amministratore Delegato**” indica ogni amministratore munito di deleghe di gestione della Società.

“**Azioni**” indica le azioni emesse dalla Società.

“**Collegio Sindacale**” indica il collegio sindacale della Società *pro tempore* in carica.

“**Consiglio di Amministrazione**” indica il consiglio di amministrazione della Società di volta in volta in carica.

“**Controllate**” indica le società controllate dalla Società ai sensi dell’art. 2359 c.c.

“**Data di Effettuazione**” indica il giorno in cui:

a) è stato perfezionato il contratto di acquisto, vendita o scambio, anche a titolo gratuito, o di prestito titoli o riporto oggetto dell’Operazione Rilevante;

b) è stata eseguita l'assegnazione degli Strumenti Finanziari spettanti a seguito dell'esercizio di Strumenti Finanziari, anche non quotati, che attribuiscono il diritto di sottoscrivere, acquistare o vendere Azioni nonché dell'esercizio della facoltà di conversione di obbligazioni convertibili (anche *cum warrant*);

c) è stata eseguita l'assegnazione di Strumenti Finanziari a seguito dell'esecuzione di operazioni sul capitale.

“**Gruppo**” indica la Società e le Controllate.

“**Informazione Privilegiata**” indica, ai sensi dell’art. 7, paragrafo 1, lett. a) del Regolamento (UE) 596/2014, un’informazione avente carattere preciso, che non sia resa pubblica e che riguarda direttamente o indirettamente la Società o una delle sue Controllate o gli Strumenti Finanziari della stessa che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi degli Strumenti Finanziari.

In particolare, si deve intendere quale informazione avente “carattere preciso” quella che:

a) si riferisce a una serie di circostanze esistenti o che si possa ragionevolmente prevedere che verranno a prodursi o a un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà; e

b) è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento di cui al punto (a) sui prezzi degli Strumenti Finanziari o dei relativi strumenti finanziari derivati. A tal proposito, nel caso di un processo prolungato volto a concretizzare una particolare circostanza o un particolare evento o nel caso di un processo prolungato che li determini, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie del medesimo processo, collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell’evento futuri, possono essere considerate come informazioni aventi carattere preciso e, pertanto, Informazioni Privilegiate se rispondono ai criteri di cui sopra.

Inoltre, per “informazione che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi degli Strumenti Finanziari” è da intendersi l’informazione che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento.

“Operazione Rilevante” indica:

- i. tutte le operazioni condotte per conto di Soggetti Rilevanti e Persone Strettamente Legate a Soggetti Rilevanti concernenti Strumenti Finanziari della Società, Strumenti Finanziari Derivati o Strumenti Finanziari Collegati indicate all’art. 10 del Regolamento (UE) 522/2016 come di volta in volta modificato e/o integrato;
- ii. la cessione in garanzia o in prestito di Strumenti Finanziari da parte o per conto di Soggetti Rilevanti e Persone Strettamente Legate a Soggetti Rilevanti;
- iii. operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale, oppure da chiunque altro per conto di un Soggetto Rilevante o Persone Strettamente Legate a Soggetti Rilevanti, anche quando è esercitata la discrezionalità;
- iv. operazioni effettuate nell’ambito di un’assicurazione sulla vita, in cui:
 - il contraente dell’assicurazione è un Soggetto Rilevante o una Persona Strettamente Legata a un Soggetto Rilevante;
 - il rischio dell’investimento è a carico del contraente; e
 - il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall’assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita;

“Persona Strettamente Legata ai Soggetti Rilevanti”, ai sensi dell’art. 3, paragrafo 1, punto 26) del Regolamento (UE) 596/2014, indica (i) il coniuge o un *partner* equiparato al coniuge ai sensi del diritto italiano; (ii) i figli a carico ai sensi del diritto italiano; (iii) un parente che abbia condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla data dell’Operazione Rilevante; (iv) una persona giuridica, *trust* o società di persone, le cui responsabilità di direzione siano rivestite da un Soggetto Rilevante o da una persona di cui ai punti (i), (ii) o (iii), o direttamente o indirettamente controllata da detta persona o da un Soggetto Rilevante, o sia costituita a suo beneficio, o i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di detta persona o di detto Soggetto Rilevante.

“Presidente del Consiglio di Amministrazione” indica il presidente del Consiglio di Amministrazione della Società.

“Responsabile Legale” indica il responsabile della funzione Affari Societari della Società.

“Soggetti Rilevanti”, ai sensi degli artt. 3, paragrafo 1, punti 25) e 26) e 19, paragrafo 1 del Regolamento (UE) 596/2014, indica:

- i. tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
- ii. i soggetti che svolgono funzioni di alta dirigenza della Società, che seppur non siano membri del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale, abbiano un regolare accesso a Informazioni Privilegiate concernenti direttamente o indirettamente la Società e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull’evoluzione e sulle prospettive della Società;

- iii. i soggetti che svolgono le funzioni di cui al punto (i) che precede in una società controllata, direttamente o indirettamente, dalla Società, ai sensi dell'art. 2359 c.c..

“**Soggetto Preposto**” indica il soggetto di cui all'art. 2.3.

“**Strumenti Finanziari**” indica complessivamente (i) gli strumenti finanziari della Società ammessi alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione, come definiti nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 15), della Direttiva 2014/65/UE e citati nella sezione C dell'allegato I della Direttiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, (ii) gli Strumenti Finanziari Derivati e (iii) gli Strumenti Finanziari Collegati.

“**Strumenti Finanziari Derivati**” indica ogni strumento finanziario definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 44), lettera c), della Direttiva 2014/65/UE e citato nell'allegato I, sezione C, punti da 4 a 10, della stessa.

“**Strumenti Finanziari Collegati**” indica gli strumenti finanziari specificati di seguito, compresi gli strumenti finanziari non ammessi alla negoziazione o negoziati in una sede di negoziazione, o per i quali non è stata richiesta l'ammissione alla negoziazione in una sede di negoziazione:

- i. contratti o diritti di sottoscrizione, acquisizione o cessione di valori mobiliari;
- ii. strumenti finanziari derivati su valori mobiliari;
- iii. qualora i valori mobiliari siano strumenti di debito convertibili o scambiabili, i valori mobiliari in cui gli strumenti di debito possono essere convertiti o con i quali possono essere scambiati;
- iv. strumenti emessi o garantiti dall'emittente o dal garante dei valori mobiliari e il cui prezzo di mercato possa influenzare sensibilmente il prezzo dei valori mobiliari o viceversa;
- v. qualora i valori mobiliari siano valori mobiliari equivalenti ad azioni, le azioni rappresentate da tali valori mobiliari nonché tutti gli altri valori mobiliari equivalenti a dette azioni.

Articolo 2 - Elenco, soggetto preposto al ricevimento, alla gestione ed alla diffusione al mercato delle informazioni, adempimenti informativi

1. La Società predispone un elenco dei Soggetti Rilevanti (l'“**Elenco dei Soggetti Rilevanti**”) che sarà tenuto e tempestivamente aggiornato a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Delegato con l'assistenza del Soggetto Preposto (come *infra* definito) che provvede anche alla conservazione del medesimo.

2. Il Soggetto Preposto (come *infra* definito) predispone, conserva e aggiorna tempestivamente un elenco delle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti (l'“**Elenco delle Persone Strettamente Legate**”, unitamente all'Elenco dei Soggetti Rilevanti, l'“**Elenco**”).

3. Al fine di consentire la corretta tenuta e l'aggiornamento dell'Elenco, i Soggetti Rilevanti provvedono a comunicare tempestivamente al Soggetto Preposto i dati anagrafici delle relative Persone Strettamente Legate, provvedendo altresì a tenerlo informato in merito a qualsiasi variazione o successivo aggiornamento.

4. Il soggetto preposto al ricevimento, alla gestione ed alla diffusione al mercato delle informazioni relative alle Operazioni Rilevanti, nonché alla redazione, tenuta e aggiornamento dell'Elenco è individuato nella figura del Responsabile Legale (il “**Soggetto Preposto**”), il quale potrà delegare uno o più soggetti che, in caso di sua assenza o impedimento, dovranno provvedere ad eseguire gli adempimenti previsti nella e connessi alla presente Procedura.

5. Nello svolgimento della sua funzione, il Soggetto Preposto si avvale della collaborazione di personale della Società appositamente individuato ed incaricato.
6. Il Soggetto Preposto, i collaboratori e gli eventuali sostituti sono tenuti a mantenere la massima riservatezza in merito alle comunicazioni ricevute ai sensi della Procedura fino alla loro diffusione al mercato.
7. Il Soggetto Preposto:
- (a) vigila sulla corretta applicazione della Procedura. A tal fine il Soggetto Preposto presenta proposte di modifica o di adeguamento della Procedura al Consiglio di Amministrazione e verifica l'effettiva funzionalità delle soluzioni proposte;
 - (b) analizza il mantenimento nel corso del tempo dei requisiti di solidità e funzionalità delle procedure di cui al presente documento;
 - (c) predispone, conserva e aggiorna tempestivamente l'Elenco delle Persone Strettamente Legate e predispone, conserva e assiste il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Delegato nel tenere aggiornato l'Elenco dei Soggetti Rilevanti;
 - (d) informa per iscritto i Soggetti Rilevanti del loro inserimento nell'Elenco dei Soggetti Rilevanti e il loro assoggettamento agli obblighi e ai divieti previsti dalla Procedura e dalla Normativa *Internal Dealing*, avvalendosi del modello di cui all'Allegato A;
 - (e) trasmette, unitamente all'informativa di cui alla lett. d), copia della Procedura;
 - (f) conserva copia dell'informativa di cui alla lett. d) e delle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 4 della Procedura;
 - (g) fornisce assistenza ai Soggetti Rilevanti e alle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti affinché le Operazioni Rilevanti siano comunicate alla Società nei termini e secondo le modalità previste dalla Procedura;
 - (h) provvede al ricevimento delle comunicazioni sulle Operazioni Rilevanti e alla loro diffusione al pubblico nei termini e con le modalità previsti dalla Procedura;
 - (i) cura la conservazione delle comunicazioni sulle Operazioni Rilevanti e di quelle diffuse al mercato;
 - (l) in deroga a quanto previsto al successivo paragrafo 4.2, su richiesta della parte interessata, comunica le Operazioni Rilevanti alla Consob e provvede alla loro diffusione al pubblico nei termini e con le modalità previste dalla Procedura;
 - (m) informa i Soggetti Rilevanti in ordine all'adozione della Procedura, alle sue modifiche e integrazioni.
8. Il Soggetto Preposto deve altresì informare il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale della Società di ogni modifica nell'individuazione dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate.
9. Il Soggetto Preposto ha il diritto di richiedere a ciascun Soggetto Rilevante ogni informazione, chiarimento e/o integrazione – anche relativa alle rispettive Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti – necessaria e/o utile ai fini dell'attuazione della presente Procedura. Il

Soggetto Rilevante destinatario della richiesta è tenuto a rispondere al Soggetto Preposto tempestivamente e comunque in tempo utile per garantire il rispetto della Procedura.

10. I Soggetti Rilevanti sono tenuti a:

(a) restituire tempestivamente al Soggetto Preposto una copia della comunicazione ricevuta ai sensi del precedente paragrafo 2.6, lett. d), sottoscritta in segno di ricevuta e presa visione della comunicazione medesima, della Procedura e dei relativi Allegati, mediante invio all'indirizzo di posta elettronica franchiumbertomarmi@pec.it;

(b) comunicare per iscritto tempestivamente al Soggetto Preposto l'elenco delle Persone a loro Strettamente Legate con i relativi dati identificativi mediante invio all'indirizzo di posta elettronica franchiumbertomarmi@pec.it, nonché ogni successivo aggiornamento dei nominativi e dei dati precedentemente comunicati e ogni nuovo nominativo da includere nell'Elenco;

(c) notificare alle Persone Strettamente Legate gli obblighi loro spettanti ai sensi della Procedura e della Normativa *Internal Dealing*, mediante apposita comunicazione scritta redatta in conformità al modello di cui all'Allegato B.

11. Il Soggetto Preposto non potrà essere ritenuto responsabile degli inadempimenti agli obblighi di informativa posti a carico della Società derivanti da omessa, non corretta o ritardata comunicazione da parte dei Soggetti Rilevanti o delle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti.

12. Ogni adempimento, obbligo, onere e/o formalità relativi o connessi al rispetto della Procedura da parte delle Persone Strettamente Legate al Soggetto Rilevante, incluse le relative responsabilità, restano esclusivamente di competenza e/o a carico di ciascun Soggetto Rilevante interessato.

Articolo 3 - Individuazione delle Operazioni Rilevanti

1. Ai fini della presente Procedura, sono considerate Operazioni Rilevanti tutte le operazioni, meglio esemplificate al successivo Paragrafo 3.2., aventi ad oggetto le Azioni e/o gli altri Strumenti Finanziari emessi dalla Società, il cui importo complessivo sia uguale o superiore ad Euro 20.000,00 (ventimila/00) o al diverso importo individuato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, del Regolamento, entro la fine dell'anno civile.

2. Ai fini del calcolo dell'importo complessivo di cui al precedente paragrafo 3.1, tale soglia è calcolata sommando, senza compensazione, tutte le Operazioni Rilevanti, considerando sia quelle effettuate per conto dei Soggetti Rilevanti sia quelle effettuate per conto delle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti; l'importo degli Strumenti Finanziari Collegati derivati è calcolato con riferimento alle azioni sottostanti. L'obbligo di comunicazione si applica a tutte le operazioni successive una volta che sia stato raggiunto un importo complessivo di Euro 20.000,00 (ventimila/00) o al diverso importo individuato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, del Regolamento, entro la fine dell'anno civile.

Articolo 4 - Obblighi informativi

1. I Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti devono comunicare alla Società all'indirizzo franchiumbertomarmi@pec.it con conferma di lettura, le Operazioni Rilevanti da loro e/o per loro conto effettuate, tempestivamente e comunque entro e non oltre un giorno di

mercato aperto successivo dalla Data di Effettuazione, mediante trasmissione al Soggetto Preposto del modulo di cui all'Allegato C.

2. I Soggetti Rilevanti e le Persone ad essi Strettamente Legate comunicano le Operazioni Rilevanti di cui al paragrafo che precede alla Consob tempestivamente e comunque entro e non oltre tre giorni lavorativi dalla Data di Effettuazione, mediante trasmissione alla Consob tramite il servizio di posta elettronica certificata all'indirizzo consob@pec.consob.it (se il mittente è soggetto all'obbligo di avere la posta elettronica certificata) o via posta elettronica all'indirizzo protocollo@consob.it, specificando come destinatario "Ufficio Informazione Mercati" e indicando all'inizio dell'oggetto "MAR *Internal Dealing*".

3. La comunicazione di cui al paragrafo 4.1 che precede deve contenere le seguenti informazioni (ove disponibili):

- a) l'identità dei Soggetti Rilevanti e/o della Persona Strettamente Legata al Soggetto Rilevante coinvolti;
- b) il motivo della comunicazione;
- c) la denominazione dell'emittente interessato;
- d) la descrizione e l'identificativo degli Strumenti Finanziari coinvolti;
- e) la natura dell'Operazione Rilevante, indicando, in particolare se questa siano legata all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni oppure agli esempi specifici di cui all'art. 19, paragrafo 7, del Regolamento (UE) 596/2014;
- f) la data e il luogo dell'Operazione Rilevante;
- g) il prezzo e il volume dell'Operazione Rilevante (nel caso di una cessione in garanzia le cui modalità prevedono una variazione del valore, tale variazione dovrebbe essere resa pubblica unitamente al valore alla data della cessione in garanzia).

4. La Società comunica al mercato, con le modalità previste dalla Normativa *Internal Dealing*, le informazioni ricevute da parte dei Soggetti Rilevanti e/o delle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti ai sensi dei precedenti paragrafi tempestivamente e comunque entro e non oltre tre giorni di mercato aperto dalla Data di Effettuazione dell'Operazione Rilevante. La comunicazione è effettuata a cura del Soggetto Preposto, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

5. In alternativa a quanto previsto ai sensi del paragrafo 4.2 che precede, le comunicazioni alla Consob in merito alle Operazioni Rilevanti effettuate da e/o per conto dei Soggetti Rilevanti e/o delle Persone ad essi Strettamente Legate possono essere effettuate, su richiesta dei medesimi, dalla Società, per il tramite del Soggetto Preposto, con le modalità previste dalla normativa vigente e/o stabilite dalla Consob, a condizione che le informazioni relative alle Operazioni Rilevanti oggetto di comunicazione siano state trasmesse alla Società dai soggetti interessati con tempistiche tali da permettere alla Società di adempiere agli obblighi di comunicazione nei termini e con le modalità previste dalla Procedura.

6. La Società non potrà in ogni caso essere ritenuta responsabile di eventuali omesse comunicazioni o ritardi nelle comunicazioni alla Consob delle Operazioni Rilevanti effettuate da e/o per conto dei Soggetti Rilevanti e/o delle Persone ad essi Strettamente Legate quando tali omissioni o ritardi

siano dovuti alla mancata o ritardata trasmissione delle informazioni ad esse relative da parte dei Soggetti Rilevanti e/o delle Persone ad essi Strettamente Legate.

Articolo 5 - Operazioni esenti dall'obbligo di comunicazione

1. Non ricadono nell'obbligo di comunicazione previsto dalla presente Procedura:

(a) le Operazioni Rilevanti il cui importo complessivo non raggiunga Euro 20.000,00 (ventimila/00) o il diverso importo individuato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, del Regolamento, entro la fine dell'anno civile (per gli Strumenti Finanziari Collegati derivati l'importo è calcolato con riferimento alle azioni sottostanti);

(b) le Operazioni Rilevanti effettuate dalla Società e da società Controllate.

Il valore delle operazioni deve essere calcolato sommando le operazioni effettuate per conto di ciascun Soggetto Rilevante e/o per conto di ciascuna Persona Strettamente Associata.

Articolo 6 - Black-out Period

1. Ai sensi dell'art. 19, comma 11, del Regolamento, ai Soggetti Rilevanti è fatto divieto di compiere, per conto proprio o per conto di terzi, direttamente e indirettamente, le Operazioni Rilevanti di cui alla presente Procedura nei 30 (trenta) giorni di calendario precedenti il giorno successivo a quello di diffusione al pubblico dei dati economico-finanziari relativi al progetto di bilancio di esercizio, al bilancio consolidato e alla relazione finanziaria semestrale nonché dei dati economico-finanziari di periodo che la Società è tenuta a rendere pubblici secondo le disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti (i "**Black-out Periods**").

Ai fini di quanto precede, i Soggetti Rilevanti vengono tempestivamente informati a cura del Soggetto Preposto in merito alle date previste per l'approvazione e l'annuncio del progetto di bilancio d'esercizio, del bilancio consolidato, della relazione finanziaria semestrale e degli altri resoconti intermedi di periodo in relazione ai quali trova applicazione il divieto di cui al presente articolo nonché del conseguente avvio dei relativi *Black-out Periods* oltre che degli eventuali casi in cui debba essere rispettato un *Black-out Period*.

2. È fatta salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione ovvero, in casi di urgenza, del Presidente del Consiglio di Amministrazione, di individuare, ulteriori periodi in cui l'effettuazione di Operazioni Rilevanti da parte dei Soggetti Rilevanti è soggetta a limiti o divieti. In tal caso il Soggetto Preposto darà tempestiva comunicazione a ciascun Soggetto Rilevante tramite indirizzo e-mail, dei periodi di limitazione o divieto, delle Operazioni Rilevanti oggetto di limitazione o divieto e della data di decorrenza dei periodi medesimi.

3. In deroga a quanto previsto dal precedente paragrafo 6.1, previa richiesta motivata da parte di uno dei Soggetti Rilevanti, il Consiglio di Amministrazione (o, in casi di urgenza, il Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o l'Amministratore Delegato) ha la facoltà di autorizzare il soggetto richiedente a effettuare un'Operazione Rilevante nel corso di un *Black-out Period*: (i) sulla base di una valutazione effettuata caso per caso in presenza di circostanze eccezionali, quali gravi difficoltà finanziarie che impongano la vendita immediata di Azioni, ovvero (ii) in ragione delle caratteristiche della negoziazione nel caso di Operazioni Rilevanti condotte contestualmente o in relazione a un piano di partecipazione azionaria dei dipendenti o un programma di risparmio, una garanzia o diritti ad Azioni, o ancora operazioni in cui l'interesse beneficiario del titolo in questione non è soggetto a variazioni, nonché nelle ulteriori circostanze e condizioni di cui all'articolo 9 del Regolamento

Delegato (UE) 2016/522, (iii) a condizione che il soggetto richiedente che intende effettuare l'Operazione Rilevante sia in grado di dimostrare che la stessa non può essere effettuata in un altro momento se non durante il *Black-out Period*, nei limiti e con le modalità previsti dalla Normativa *Internal Dealing*.

4. La richiesta di cui al paragrafo che precede deve pervenire per iscritto al Soggetto Preposto tempestivamente e comunque prima dell'esecuzione di qualsiasi negoziazione durante i *Black-out Periods* e deve contenere una descrizione dell'operazione prospettata e una motivazione delle ragioni per cui la vendita delle Azioni e/o gli Strumenti Finanziari della Società è l'unico modo ragionevole per ottenere i finanziamenti necessari.

5. Il Consiglio di Amministrazione della Società si riserva la facoltà di introdurre ulteriori limitazioni, a tutti od alcuni dei Soggetti Rilevanti e per il periodo di tempo ritenuto necessario, con riferimento al compimento di tutte od alcune delle Operazioni Rilevanti. In questo caso, il Soggetto Preposto dovrà comunicare ai Soggetti Rilevanti la data di inizio e fine del periodo in cui Soggetti Rilevanti devono astenersi dal compiere le suddette Operazioni Rilevanti.

Articolo 7 - Trattamento dei dati personali

1. All'atto del ricevimento della Procedura ai sensi del precedente paragrafo 2.7(e), i Soggetti Rilevanti sono tenuti a sottoscrivere una comunicazione, sul modello di cui all'Allegato A, che attesti, tra l'altro: i) l'integrale accettazione dei contenuti della Procedura; e ii) l'impegno a notificare per iscritto alle Persone ad essi Strettamente Legate gli obblighi loro spettanti ai sensi della Procedura e della Normativa *Internal Dealing* e a conservare copia della relativa notifica.

2. Per le finalità di cui alla Procedura, la Società può essere tenuta a trattare determinati dati personali dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate ad essi riconducibili. I dati personali di cui la Società verrà a conoscenza per effetto delle comunicazioni ricevute saranno oggetto di trattamento in applicazione della Procedura, anche per il tramite di soggetti terzi, al solo fine di adempiere alla Normativa *Internal Dealing*.

La Società, pertanto, è tenuta, direttamente o per il tramite di altri soggetti, a trasmettere ai Soggetti Rilevanti e alle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti l'informativa relativa al trattamento dei dati personali, ai sensi e nei termini della normativa sul trattamento dei dati personali *pro tempore* vigente.

3. L'eventuale rifiuto, da parte dei Soggetti Rilevanti, di comunicare i dati personali delle Persone ad essi Strettamente Legate comporterebbe l'impossibilità della Società di adempiere agli obblighi previsti dalla Normativa *Internal Dealing* e potrà giustificare l'erogazione delle sanzioni previste.

Articolo 8 - Efficacia e sanzioni

1. Ai sensi della Normativa *Internal Dealing*, il mancato rispetto da parte dei Soggetti Rilevanti delle prescrizioni oggetto della Procedura può comportare la violazione degli obblighi gravanti sulla Società e, segnatamente, l'applicazione nei confronti della Società delle sanzioni ai sensi della normativa vigente.

2. Laddove, a causa del mancato rispetto da parte dei Soggetti Rilevanti delle prescrizioni contenute nella Procedura, alla Società sia contestata la violazione della Normativa *Internal Dealing* o delle altre disposizioni di legge o regolamentari applicabili (ciascuna una "Violazione"), la Società

medesima si riserva di agire nei confronti dei Soggetti Rilevanti responsabili per essere tenuta manlevata ed indenne, nella massima misura permessa dalla legge, da ogni e qualsiasi costo, spesa, onere o passività nascente da o comunque connessa a tali Violazioni, nonché per essere risarcita di ogni e qualsiasi maggior danno.

3. L'organo competente a prendere gli opportuni provvedimenti nell'ipotesi di infrazioni alla Procedura è il Consiglio di Amministrazione della Società.

4. Qualora a compiere una Violazione ai sensi della Procedura:

(a) sia uno dei membri del Consiglio di Amministrazione, l'amministratore interessato non potrà partecipare alla deliberazione volta ad accertare la sussistenza e la portata della Violazione nonché l'adozione delle conseguenti iniziative;

(b) sia la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, l'organo competente a prendere gli opportuni provvedimenti è il Collegio Sindacale;

(c) sia un Soggetto Rilevante che sia anche dipendente della Società, l'infrazione può dar luogo ai provvedimenti disciplinari irrogabili ai sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro ad essi applicabili e, nei casi più gravi, a licenziamento.

Articolo 9 - Disposizioni finali

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o l'Amministratore Delegato introducono nel presente documento e nei relativi allegati le modificazioni e gli aggiornamenti resi necessari da mutamenti che dovessero intervenire nelle disposizioni organizzative interne e/o normative e/o regolamentari di riferimento nonché nell'assetto organizzativo delle società del Gruppo.

2. In particolare, il Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o l'Amministratore Delegato della Società sono delegati ad apportare al presente documento e ai relativi allegati tutte le modifiche e/o integrazioni che si dovessero rendere necessarie e/o opportune in conseguenza (i) dell'emanazione di ulteriori atti normativi e/o orientamenti interpretativi a livello europeo, connessi o comunque relativi al Regolamento e alle relative disposizioni di attuazione; (ii) dell'emanazione di disposizioni normative/regolamentari da parte del Legislatore italiano e/o della Consob, volte a recepire previsioni di livello europeo contenute nel Regolamento o comunque connesse o relative a quest'ultimo, e/o a coordinare tali previsioni con il quadro normativo e regolamentare italiano; (iii) della pubblicazione di eventuali orientamenti interpretativi da parte della Consob e/o di altre Autorità competenti connessi o comunque relativi al Regolamento e/o (iv) delle *best practice* che si dovessero creare in sede di recepimento del Regolamento e delle relative disposizioni di attuazione.

ALLEGATO A

Modello di comunicazione ai Soggetti Rilevanti

Egregio Sig. [●] / Gentile Signora [●],

[indirizzo]

[a mezzo [●]]

[[●], [data]]

Oggetto: comunicazione ai sensi della Procedura in materia di Internal Dealing di Franchi Umberto Marmi S.p.A.

Egregio Signor [●] / Gentile Signora [●],

ai sensi della Procedura in materia di *Internal Dealing* di Franchi Umberto Marmi S.p.A. (la "Società"), allegata alla presente (la "Procedura"), con la presente Le comunichiamo la Sua iscrizione all'interno dell'Elenco dei Soggetti Rilevanti tenuto dalla Società ai sensi della Procedura medesima, in qualità di _____.

In relazione a quanto precede, La invito in particolare a:

- i. prendere visione della presente e dei relativi allegati;
- ii. restituire tempestivamente la presente comunicazione, sottoscritta in segno di ricevuta e presa visione della comunicazione stessa, della Procedura e dei relativi allegati, mediante invio all'indirizzo franchiumbertomarmi@pec.it;
- iii. comunicare tempestivamente alla Società, per iscritto, l'elenco delle Persone a Lei Strettamente Legate e i relativi dati identificativi, mediante invio all'indirizzo franchiumbertomarmi@pec.it, nonché ogni successivo aggiornamento dei nominativi e dei dati precedentemente comunicati e ogni nuovo nominativo da includere nell'Elenco dei Soggetti Rilevanti e/o delle Persone a Lei Strettamente Legate;
- iv. notificare alle Persone a Lei Strettamente Legate gli obblighi loro spettanti ai sensi della Procedura e della normativa di riferimento in materia di *internal dealing*, mediante apposita comunicazione scritta redatta in conformità con il modello *sub* Allegato B alla Procedura;
- v. conservare copia della notifica di cui al precedente punto;
- vi. fornire alle Persone a Lei Strettamente Legate l'informativa relativa al trattamento dei dati personali qui di seguito riportata e a far sottoscrivere la medesima alle Persone a Lei Strettamente Legate in segno di ricevuta e presa visione;
- vii. prendere contatto con il Soggetto Preposto nel caso intenda avvalersi della facoltà di cui al paragrafo 4.4 della Procedura.

Le ricordo inoltre che il mancato rispetto degli obblighi in materia di *internal dealing* è passibile di essere sanzionato, oltre che con le misure previste dall'art. 8 della Procedura, con le sanzioni previste dalla normativa vigente. In allegato alla presente sono riportate le disposizioni sanzionatorie rilevanti.

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La presente informativa viene resa in relazione al trattamento dei dati personali trasmessi ai sensi della Procedura (i “**Dati**”).

1. Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento è Franchi Umberto Marmi S.p.A., con sede legale in Carrara (MS), via del Bravo 14, Registro Imprese di Milano, Codice fiscale e Partita IVA 10283160967 (il “**Titolare**”).

2. Dati raccolti

I Dati comprendono i dati personali dei Soggetti Rilevanti, necessari per l’iscrizione nell’Elenco dei Soggetti Rilevanti.

I Dati comprendono altresì, ove comunicati, i dati personali delle Persone a Lei Strettamente Legate, necessari per l’iscrizione nell’Elenco delle Persone Strettamente Legate. Con la sottoscrizione della presente Lei dichiara di aver fornito alle Persone a Lei Strettamente Legate l’informativa relativa al trattamento per il quale gli stessi vengono conferiti.

3. Finalità e base giuridica del trattamento

I Dati saranno trattati al fine di:

- (1) adempiere gli obblighi derivanti dalla normativa vigente in materia di diffusione dell’informativa *price sensitive*, di *internal dealing* e di informazione societaria previste dal Regolamento Emittenti AIM Italia, dal Regolamento (UE) 596/2014 e dalle disposizioni di legge e regolamentari (anche europee) *pro-tempore* applicabili;
- (2) adempiere gli obblighi imposti da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo;
- (3) far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, anche da parte di un terzo.

La base giuridica del trattamento dei Dati risiede nella necessità di adempiere ad obblighi di legge e/o regolamentari cui è soggetto il Titolare.

Il conferimento dei Dati per tale finalità è obbligatorio e necessario. L’eventuale rifiuto, parziale o totale, di conferire i Dati comporterà l’impossibilità, per il Titolare di adempiere gli obblighi previsti dalla Procedura e dalle suddette disposizioni normative, e potrà giustificare l’erogazione delle sanzioni previste.

4. Periodo di conservazione dei Dati

I Dati sono trattati per il solo tempo strettamente necessario a conseguire le finalità per cui sono stati raccolti e, in ogni caso, per il periodo richiesto dalle predette disposizioni normative.

5. Comunicazione (destinatari) dei Dati

I Dati saranno trattati da dipendenti e/o collaboratori del Titolare, preposti alle aree competenti, debitamente designati quali persone autorizzate al trattamento.

Inoltre, laddove necessario per l’adempimento alle predette finalità, terzi destinatari dei Dati, debitamente designati quali responsabili del trattamento o in qualità di titolari autonomi, appartengono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alle seguenti categorie:

- a. soggetti che svolgono, per conto o in favore del Titolare, i compiti di assistenza professionale/consulenza, in particolare consulenti legali;

- b. manutentori esterni del sistema informativo e/o dei software in uso da parte del Titolare, in caso di loro guasti o problemi alla sicurezza dei trattamenti;
- c. Istituzioni Pubbliche;
- d. Autorità regolatorie.

6. Trasferimento dei Dati in paesi terzi

I Dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell'Unione europea.

7. Diffusione dei Dati

I Dati, per la finalità di cui al precedente paragrafo 3, potranno essere diffusi.

8. I Suoi diritti

Lei ha il diritto di:

- a. ottenere conferma dell'esistenza o meno di dati personali che la riguardano;
- b. conoscere le finalità del trattamento, i destinatari, il periodo di conservazione;
- c. ottenere la rettifica, la cancellazione o, ove applicabile, la limitazione del trattamento;
- d. opporsi al trattamento;
- e. ove applicabile, ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali forniti al Titolare, nonché trasmettere i medesimi a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del Titolare;
- f. proporre reclamo all'Autorità garante per la protezione dei dati personali.

I diritti di cui alle lettere a.- e. potranno essere esercitati in ogni momento, mediante semplice richiesta al Titolare, da trasmettere:

- via e-mail, all'indirizzo: franchiumbertomarmi@pec.it; oppure
- via posta ordinaria, all'indirizzo: via del Bravo 14 – 54033 Carrara (MS).

Luogo e data,

Firma

Per qualsiasi informazione e/o chiarimento relativi alla presente comunicazione e alla sua applicazione La preghiamo di rivolgersi al Soggetto Preposto ai sensi della Procedura, tramite email, all'indirizzo franchiumbertomarmi@pec.it.

Cordiali saluti

Franchi Umberto Marmi S.p.A.

[●]

Per presa visione

ALLEGATO B

Modello di comunicazione alle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti

Egregio Sig. [●] / Gentile Signora [●],

[indirizzo]

[a mezzo [●]]

[luogo, data]

Oggetto: comunicazione alle Persone Strettamente Legate ai sensi della Procedura in materia di Internal Dealing di Franchi Umberto Marmi S.p.A.

Egregio Signor [●] / Gentile Signora [●],

scrivo la presente ai sensi della Procedura in materia di Internal Dealing di Franchi Umberto Marmi S.p.A. ("FUM"), allegata alla presente (la "Procedura"), per informarla [ovvero in alternativa] per informare [●] [inserire il nominativo della persona giuridica destinataria dell'informativa] di quanto segue. In ragione dell'incarico da me ricoperto quale _____ di FUM, trovano applicazione nei miei confronti le disposizioni normative vigenti in materia di *internal dealing* oltre che la Procedura adottata al riguardo da FUM.

In conseguenza di quanto precede, stante il rapporto che ci lega [a seconda dei casi, precisare la natura del rapporto che lega il Soggetto Rilevante alla Persona Strettamente Legata ai Soggetti Rilevanti], Lei [ovvero in alternativa] [●] [inserire il nominativo della persona giuridica destinataria dell'informativa] sei/è qualificabile come Persona a me Strettamente Legata ai sensi della normativa vigente e della predetta Procedura.

In ragione di ciò, ho provveduto a indicare a FUM il Suo nominativo [ovvero in alternativa] il nominativo di [●] [inserire il nominativo della persona giuridica destinataria dell'informativa] e i relativi dati identificativi affinché FUM potesse provvedere a iscriverla [ovvero in alternativa] a iscrivere [●] [inserire il nominativo della persona giuridica destinataria dell'informativa], quale Persona a me Strettamente Legata, nell'Elenco delle Persone Strettamente Legate che la medesima FUM è tenuta a predisporre ai sensi della normativa vigente e della Procedura. In relazione a quanto precede, La [ovvero in alternativa] invito [●] [inserire il nominativo della persona giuridica destinataria dell'informativa] a: - prendere visione della presente e dei relativi allegati; - restituirmi tempestivamente la presente comunicazione, sottoscritta in segno di ricevuta e presa visione della comunicazione stessa, della Procedura e dei relativi allegati.

Ricordo inoltre che il mancato rispetto degli obblighi in materia di *internal dealing* è passibile di essere sanzionato ai sensi della normativa vigente. In allegato alla presente sono riportate le disposizioni sanzionatorie rilevanti (Allegato B alla Procedura).

Per qualsiasi informazione e/o chiarimento relativi alla presente comunicazione e alla sua applicazione La prego di rivolgersi, oltre che al sottoscritto, al Soggetto Preposto individuato da FUM ai sensi della Procedura, tramite email, all'indirizzo franchiumbertomarmi@pec.it.

Cordiali saluti

Per presa visione

ALLEGATO C

Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e da persone a loro strettamente associate

1.	Dati relativi alla persona rilevante	
a)	Nome	[Per le persone fisiche: nome e cognome.] [Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.]
2.	Motivo della notifica	
a)	Posizione/qualifica	[Per le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione: indicare la posizione (ad esempio, amministratore delegato, direttore finanziario) occupata all'interno dell'emittente o della Società Controllata Significativa, ove applicabile] [Per le persone strettamente legate, <ul style="list-style-type: none"> • indicare che la notifica riguarda una persona strettamente legata a una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione; • nome e cognome e posizione della pertinente persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione.]
b)	Notifica iniziale/modifica	[Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.]
3.	Dati relativi all'emittente	
a)	Nome	[Nome completo dell'entità
b)	LEI	[Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442 – ove applicabile]
4.	Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate	
a)	Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento	[Indicare la natura dello strumento: un'azione, uno strumento di debito, un derivato o uno strumento finanziario legato a un'azione o a uno strumento di debito; -]

	Codice di identificazione	Codice di identificazione dello strumento come definito nel regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]					
b)	Natura dell'operazione	<p>[Descrizione del tipo di operazione utilizzando, se necessario, i tipi di operazioni stabiliti dall'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2016/522 (*) della Commissione adottato a norma dell'articolo 19, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 596/2014 oppure uno degli esempi specifici di cui all'articolo 19, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 596/2014.</p> <p>A norma dell'articolo 19, paragrafo 6, lettera e), del regolamento (UE) n. 596/2014, indicare se l'operazione è legata all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni]</p>					
c)	Prezzo/i e volume/i	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Prezzo/i</th> <th>Volume/i</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Prezzo/i	Volume/i			<p>[Se più operazioni della stessa natura (acquisto, vendita, assunzione e concessione in prestito ecc.) sullo stesso strumento finanziario vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in questo campo i prezzi e i volumi di dette operazioni, su due colonne come illustrato sopra, inserendo tutte le righe necessarie.</p> <p>Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo e la quantità, comprese, se necessario, la valuta del prezzo e la valuta della quantità, secondo la definizione dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</p>
Prezzo/i	Volume/i						
d)	Informazioni aggregate: <ul style="list-style-type: none"> • Volume aggregato • Prezzo 	<p>[I volumi delle operazioni multiple sono aggregati quando tali operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • si riferiscono allo stesso strumento finanziario; • sono della stessa natura; 					

		<ul style="list-style-type: none"> • sono effettuate lo stesso giorno e • sono effettuate nello stesso luogo. <p>Utilizzare gli standard relativi ai dati per la quantità, compresa, se necessario, la valuta della quantità, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</p> <p>[Informazioni sui prezzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nel caso di un'unica operazione, il prezzo della singola operazione; • nel caso in cui i volumi di operazioni multiple siano aggregati: il prezzo medio ponderato delle operazioni aggregate. <p>Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo, compresa, se necessario, la valuta del prezzo, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</p>
e)	Data dell'operazione	[Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata. Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC.]
f)	Luogo dell'operazione	[Nome e codice di identificazione della sede di negoziazione ai sensi della MiFID, dell'internalizzatore sistematico o della piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori dell'Unione in cui l'operazione è stata effettuata come definiti dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottata a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, o se l'operazione non è stata eseguita in una delle sedi di cui sopra, riportare «al di fuori di una sede di negoziazione».]

(*) Regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione di taluni organismi pubblici e delle banche centrali di paesi terzi, gli indicatori di manipolazione del mercato, le soglie di comunicazione, l'autorità competente per le notifiche dei ritardi, il permesso di negoziare durante periodi di chiusura e i tipi di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione soggette a notifica (cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale)